

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI e DE ZAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1968

Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei problemi più gravi della nostra Università è costituito non solo dallo scarso numero di insegnanti in proporzione al numero degli alunni, ma anche dalla mancanza di stabilità di un gran numero di essi. Gli insegnanti incaricati, infatti, vengono nominati dal Rettore all'inizio dell'anno accademico e limitatamente ad un solo anno accademico. Solo di recente una legge ha concesso agli incaricati che si trovino in determinate condizioni la possibilità di ottenere l'incarico biennale. La mancanza di stabilità, naturalmente, obbliga molti incaricati a conservare un altro impiego e, quindi, a sottoporsi ad un duplice lavoro.

Questo stato di fatto è una delle tante cause di disagio della vita universitaria, la quale esige insegnanti permanenti, sereni, e completamente dediti alla ricerca scientifica ed alla guida degli studenti.

Lo scopo del presente disegno di legge è ovviare a questa condizione di disagio e di carenza, dando ad un certo numero di incaricati quella stabilità di impiego e quella serenità di vita che costituiscono la base della produttività in ogni settore.

Il disegno di legge prende in considerazione due categorie di incaricati:

liberi docenti che insegnino la stessa disciplina, presso la stessa Facoltà, da almeno cinque anni;

liberi docenti che insegnino, presso la stessa Facoltà, la stessa disciplina da almeno due anni.

È da supporre che i primi — avendo occupato presso la stessa Università una cattedra per cinque anni consecutivi — sono ormai indispensabili alla vita accademica. A questi il disegno di legge concede l'assunzione — a domanda — nel ruolo dei professori aggregati, in modo da garantire subito alla Facoltà un gruppo di insegnanti di questo nuovo ruolo.

Gli altri — avendo tenuto per due anni lo stesso incarico — hanno già dato alla Facoltà una sufficiente garanzia della loro capacità didattica per cui possono conservare la loro cattedra in qualità di incaricati stabilizzati, fino al loro passaggio in ruolo o alla chiamata di un titolare.

Le opposizioni solite che si sogliono fare alla presentazione di disegni di legge che —

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

garantendo il lavoro di alcune categorie di insegnanti — mirano a migliorare le condizioni di studio, non hanno senso o ne hanno uno puramente superficiale.

I liberi docenti incaricati hanno superato un esame alla presenza di una commissione

di professori universitari, sono stati proposti a ricoprire una cattedra da un consiglio di Facoltà. Non si comprende, quindi, la ragione per cui non si debba garantire la stabilità della loro funzione nell'interesse stesso dell'Università.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli incaricati liberi docenti, in servizio nell'anno accademico 1967-68 presso le Università statali, che hanno tenuto l'incarico per la disciplina di cui sono liberi docenti da almeno cinque anni consecutivi presso la stessa Facoltà della stessa Università, sono assunti — a domanda — nei ruoli dei professori aggregati a partire dal 1° novembre 1968.

Art. 2.

Gli incaricati liberi docenti, in servizio nell'anno accademico 1967-68 presso le Università statali, che hanno tenuto l'incarico per la disciplina di cui sono liberi docenti da almeno due anni presso la stessa Facoltà della stessa Università, sono nominati dal Rettore, su proposta del consiglio di Facoltà, incaricati stabili a partire dal 1° novembre 1968.

Essi conserveranno l'incarico finchè il consiglio di Facoltà non chiamerà a coprire la cattedra un professore di ruolo o ternato.

Art. 3.

Il professore libero docente incaricato stabile che perde l'incarico per chiamata d'un titolare ha diritto ad essere nominato — con precedenza assoluta — ad altro incarico di materia affine presso la stessa Facoltà o per la stessa disciplina presso altra Facoltà.

Art. 4.

Il libero docente che ha ottenuto un incarico presso una Facoltà e che ricopra altro impiego di ruolo nell'amministrazione dello Stato è comandato d'ufficio presso la Facoltà, che gli ha conferito l'incarico, e per tutta la durata di esso.

L'incaricato, appena stabilizzato, viene, inoltre, collocato fuori ruolo nel precedente impiego.

In caso di cessazione dell'incarico o di rinuncia il professore sarà integrato nel precedente impiego al coefficiente che gli sarebbe spettato se avesse seguito la sua carriera regolare. Qualora la sede, che aveva prima della nomina ad incaricato, non fosse più disponibile, ha diritto ad essere assegnato — con precedenza assoluta — ad altra sede disponibile a sua scelta e avrà diritto ad essere trasferito nella vecchia sede — con precedenza assoluta — appena quest'ultima si sarà resa disponibile.

Art. 5.

L'incaricato stabilizzato percepisce uno stipendio pari a quello iniziale del professore di ruolo. Dopo quattro anni di incarico passa al coefficiente successivo; e dopo otto al terzo coefficiente, percependo in ciascuno di essi gli scatti biennali.

Egli avrà diritto, inoltre, a tutte le agevolazioni (libretto ferroviario — ENPAS — trattamento di quiescenza) di cui usufruiscono gli impiegati di ruolo.

L'incaricato già in servizio e collocato fuori ruolo può optare per il trattamento più favorevole.

Art. 6.

I consigli di Facoltà potranno chiedere un concorso — per il passaggio nel ruolo ordinario — riservato ai professori aggregati e agli stabilizzati che abbiano superato un quinquennio di stabilizzazione.